Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Venerdì, 16 luglio** — **Numero 177**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1050 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i RR. decreti 22 ottobre 1914, n. 1197, e 31 dicembre 1914, n. 1483;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le agevolezze, consentite dal R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1197, per l'esecuzione di lavori e forniture in Tripolitania e Cirenaica, sono estese a tutti gli appalti che saranno disposti entro il 31 dicembre 1915.

Art. 2.

La facoltà di deroga, consentita dall'art. 1 del R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1197, è estesa, fino al 31 dicembre 1915, anche rispetto alle norme dell'art. 19 del R. decreto 11 gennaio 1914, n. 39.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dal 1° luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — MARTINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **1052** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 9 della legge 1° aprile 1915, n. 476, concernente l'anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti delle sovrimposte sospese agli Enti danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione dell'art. 9 della legge 1° aprile 1915, n. 476, visto, d'ordine Nostro, dal predetto ministro segretario di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

REGOLAMENTO
per l'applicazione dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1915, n. 476.

Art. 1.

Le anticipazioni da eseguirsi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 1° aprile 1915, n. 476, debbono essere limitate alle sovrimposte state sospese in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915 ed ammesse a pagamento rateale.

Dette anticipazioni, da garantirsi nei modi di legge, saranno estinte in un periodo di tempo non eccedente quello entro il quale le sovrimposte sospese debbono essere pagate, giusta gli articoli 6 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, ed 1 del R. decreto 5 febbraio 1915, n. 67, modificati con l'art. 3 della legge succitata.

Art. 2.

Le annualità a carico dell'ente mutuatario saranno costanti per gli anni dell'ammortamento delle anticipazioni, e corrisponderanno ad altrettante quote eguali della somma capitale anticipata. Gli interessi scalari nella misura vigente per i prestiti, saranno a carico del Ministero del tesoro e verranno pagati alla Cassa stessa non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 3.

Le domande di anticipazioni saranno trasmesse, per mezzo della prefettura, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, accompagnate dai seguenti documenti:

a) per le Provincie:

1° copia della deliberazione del Consiglio provinciale, presa con le forme dell'art. 259 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148) e munita del visto di esecutorietà del prefetto, con cui sia stabilito l'oggetto e l'importo della operazione, il numero delle annualità di ammortamento, il loro ammontare esatto, la garanzia delle delegazioni sulla sovrimposta dei terreni e dei fabbricati ed il relativo vincolo per tutta la durata dell'anticipazione;

2° attestazione del prefetto della Provincia circa la disponibilità della sovrimposta occorrente per garentire l'annualità di ammortamento delle anticipazioni;

3° dichiarazione dell'intendente di finanza, nella quale si attesti che l'ammontare dell'anticipazione chiesta non eccede il limite della sovrimposta sospesa e non abbuonata;

4° bilancio della Provincia;

b) per i Comuni:

1° copia della deliberazione del Consiglio comunale, presa in doppia lettura, con la forma dell'art. 190 del citato testo unico, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, con cui sia stabilito l'oggetto e l'importo della operazione, il numero delle annualità di ammortamento, la garanzia delle delegazioni sulla sovrimposta dei terreni e dei fabbricati ed il relativo vincolo per tutta la durata dell'anticipazione;

2° attestazione del prefetto della Provincia, circa la disponibilità della sovrimposta occorrente per garantire l' ammortamento delle anticipazioni. Quando nel limite legale non vi fosse margine per coprire l'annualità delle anticipazioni, la Giunta provinciale amministrativa dovrebbe dare la sua autorizzazione per il mantenimento o l'aumento dell'eccedenza occorrente, giusta le disposizioni vigenti;

3° attestazione analoga a quella di cui al n. 3 della lettera *a)*;

4° bilancio del Comune.

Art. 4.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, promuoverà dalla Direzione generale del tesoro il decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, che impegni nel bilancio del Ministero del tesoro il pagamento degli interessi scalari sulle anticipazioni.

Emanato l'anzidetto decreto, ed in seguito al rilascio delle Delegazioni, la Cassa depositi e prestiti pagherà le chieste anticipazioni agli enti interessati, col concorso del prefetto della Provincia.

Visto d'ordine di S. A. R.
il Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 1053 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693, e il decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'approvigionamento di carne bovina per il R. esercito tutelando nel contempo i bisogni dell'agricoltura, l'Amministrazione della guerra procede mediante acquisti diretti ad un metodico prelevamento di bestiame bovino, perequato nelle varie provincie del Regno, e con le norme di cui appresso.

Art. 2.

All'organizzazione ed all'esecuzione degli acquisti provvedono una Commissione centrale, istituita presso il Ministero della guerra, Commissioni istituite presso i comandi di corpo d'armata territoriali e Commissioni provinciali.

Art. 3.

La Commissione centrale è nominata dal Ministero della guerra. È presieduta da un ufficiale generale o colonnello, ed è costituita di un tenente colonnello o maggiore, di due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di un rappresentante della Direzione generale delle ferrovie dello Stato e di due rappresentanti delle istituzioni agrarie del Regno.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale inferiore.

Art. 4

Sono compiti della Commissione centrale:
a) disciplinare il lavoro di prelevamento e di trasporto del bestiame, fissando, per determinati periodi di tempo, la quantità da prelevare, la equa ripartizione per Provincie, le epoche opportune di consegna;
b) stabilire prezzi di base, per quintale di peso vivo e per categorie di bestiame bovino, reso ai luoghi di consegna, e, in quanto occorra, dare norme per l'applicazione di tali prezzi di base;
c) dettare le norme, generiche e specifiche, intese a conciliare la necessità dell'approvvigionamento militare con i bisogni della produzione agricola, anche concretando quali categorie ed individui debbano escludersi dal prelevamento;
d) istruire le Commissioni presso i comandi di corpo d'armata, su quanto concerne il lavoro da svolgersi nelle rispettive circoscrizioni;
e) dare pareri tecnici sulle questioni che sorgano nell'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Le Commissioni presso i comandi di corpo d'armata territoriali sono nominate dai rispettivi comandi. Sono presiedute da un ufficiale superiore e composte da un rappresentante degli interessi agricoli, e da un rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria.
Ne è segretario un ufficiale subalterno.
Tali Commissioni ricevono le istruzioni dalla Commissione centrale, le trasmettono alle Commissioni provinciali della circoscrizione del corpo d'armata, e ne disciplinano e vigilano l'esecuzione, curando particolarmente di assicurare il regolare trasporto del bestiame dai luoghi di affluenza a quelli di destinazione.

Art. 6.

Le Commissioni provinciali sono nominate pure dai comandi di corpo d'armata territoriali, nella cui circoscrizione è compresa la Provincia o la maggior parte del territorio di essa, ed hanno sede in ciascun capoluogo di Provincia.
Sono composte di tre membri, e cioè di un ufficiale superiore o capitano, che la presiede, di un rappresentante degli interessi agricoli e di un delegato della Camera di commercio.
Ne fanno parte altri membri supplenti, scelti col medesimo criterio proporzionale di rappresentanza, affinchè, occorrendo, possano funzionare contemporaneamente più Commissioni in Provincia.
Ogni Commissione provinciale è assistita, per consulenza tecnica, dal veterinario provinciale, o, in mancanza, da un veterinario comunale o libero esercente.
Le mansioni di segretario sono affidate ad un ufficiale subalterno.

Art. 7.

La Commissione provinciale:
a) ripartisce tra i singoli comuni la quantità di peso vivo bovino da prelevare in totale nella provincia, regolandosi secondo la densità della popolazione bovina rilevata in ciascun Comune nel censimento generale del 1908, tenendo conto delle esclusioni dettate

dalla Commissione centrale, o delle condizioni sanitarie o speciali delle diverse plaghe;

b) notifica ai sindaci la quantità di peso vivo bovino che potrà prelevare nei rispettivi territori comunali, affinchè i sindaci ne avvertano i detentori del bestiame;

c) esamina, in luoghi di concentramento ed in giorni da essa prestabiliti, i bovini che i detentori, in seguito all'avviso del sindaco, intendano esibire spontaneamente;

d) accede poi nei fondi rustici, per scegliere il bestiame che ancora occorra a completare il quantitativo attribuito al territorio comunale, consentendo, in quanto è possibile, che il detentore proponga quali individui a preferenza prelevare;

e) contrassegna individualmente i capi di cui ai comma *c*) e *d*), e ne redige elenchi, una copia dei quali rilascia ai sindaci;

f) prescrive lo scalo ferroviario, od altro luogo, di consegna del bestiame contrassegnato, e notifica, o si riserva di notificare, a mezzo dei sindaci, la data, o man mano le date, di consegna.

Art. 8.

È fatto obbligo ai detentori dei bovini contrassegnati od elencati dalla Commissione provinciale, di tenerli a disposizione dell'Amministrazione militare, sino a nuovo avviso, continuando frattanto a destinarli all'uso agricolo.

È fatto obbligo, altresì, ai detentori di condurre i bovini medesimi agli scali di consegna, nel giorno indicato, o da indicare dalla Commissione provinciale.

Fermi restando gli obblighi anzidetti, è ammesso il passaggio del possesso dei bovini contrassegnati, purchè nei limiti del territorio della Provincia, ed a condizione che il cedente ne dia, entro tre giorni, denuncia al sindaco ed alla Commissione provinciale, indicando il nuovo detentore.

Qualora l'Amministrazione militare non creda poi di acquistare il bestiame contrassegnato, ha facoltà di sciogliere dal vincolo i detentori, senza obbligo di compensi.

Art. 9.

Al momento della effettiva consegna del bestiame la Commissione provinciale fissa ed offre al detentore, il giusto prezzo, ragguagliato a quintale di peso vivo, per individui o gruppi.

Per fissare il giusto prezzo, la Commissione provinciale prende a base l'ultimo prezzo partecipato dalla Commissione centrale, e ove occorra, lo aumenta o diminuisce di un per cento discrezionale, specialmente proporzionato allo stato di nutrizione ed alla presumibile resa in carne.

In conseguenza la Commissione provinciale procede al pagamento per contanti o rilascia buoni firmati da due suoi membri e da pagarsi a cura della Direzione di commissariato militare della rispettiva circoscrizione.

Art. 10.

Quando il detentore non accetti il prezzo offertogli, il presidente della Commissione provinciale ha facoltà di ordinare e far eseguire l'immediata requisizione dei bovini.

In tal caso, il prezzo da corrispondere pei bovini requisiti risulta esclusivamente dalla media tra il prezzo attribuito dalla Commissione e quello attribuito da uno speciale perito, estraneo ad essa e scelto dal presidente tra quelli che saranno stati previamente designati all'uopo dalla Camera di commercio.

Art. 11.

I detentori che contravvengano agli obblighi ed alle disposizioni di cui all'art. 8, e quelli che occultino bovini alla scelta della Commissione provinciale, sono puniti con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille, analogamente all'art. 14 del decreto legge 22 aprile 1915, n. 506.

È fatto obbligo alle Commissioni provinciali di denunziare immediatamente alla autorità giudiziaria chiunque ostacoli i loro lavori, anche protestando, nel privato interesse, ordini o disposizioni inesistenti o inesatti.

Art. 12.

In quanto occorra e non siano contradittorie con le disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito, e del decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506, recante conferimento di speciali facoltà per requisizione di mobili ed immobili.

Art. 13.

Tutte le spese inerenti alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto ed al funzionamento delle Commissioni, comprese le eventuali indennità da corrispondersi ai membri civili, effettivi e consulenti, delle medesime, saranno a carico dell'Amministrazione militare.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per l'intera durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

SALANDRA — ORLANDO — ZUPELLI — CIUFFELLI — CAVASOLA.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

NORME ESECUTIVE ED ESPLICATIVE.

1. Per tradurre in atto il nuovo sistema di incetta del bestiame bovino occorrente per i bisogni dell'esercito si costituiscono:

a) una Commissione centrale in Roma presso il Ministero della guerra;

b) undici Commissioni con sede ciascuna presso i comandi dei corpi d'armata territoriali nel continente;

c) sessanta Commissioni provinciali con sede nei capoluoghi delle 60 Provincie del continente.

2. Queste Commissioni, per il principio a cui si ispira il proposto sistema, di armonizzare cioè i bisogni dell'esercito colle esigenze della agricoltura, attenuando con opportuni riparti lo scapito della sottrazione del bestiame bovino, vengono composte da rappresentanti dell'esercito e da rappresentanti degli agricoltori, con l'aggiunta:

a) per la Commissione centrale e per ciascuna delle Commissioni di corpo d'armata, di un delegato dell'Amministrazione ferroviaria perchè, seguendone il lavoro, provveda a collegarlo col servizio ferroviario che deve procedere pronto e regolare;

b) per le Commissioni provinciali di un delegato delle Camere di commercio quale esperto nel commercio del bestiame bovino.

Le Commissioni provinciali saranno assistite per il controllo tecnico dai veterinari provinciali o, in mancanza, con la scelta tra i veterinari comunali e, quindi, tra i privati esercenti.

3. Compito della Commissione centrale sarà di disciplinare tutto il lavoro di approvvigionamento, ripartendo per comandi di corpo d'armata i prelievi da farsi per quantità ed epoche, indicando i luoghi in cui il bestiame deve essere inoltrato, e di risolvere le questioni che sorgeranno nella esplicazione del lavoro delle Commissioni territoriali.

La Commissione centrale inoltre prescriverà alle Commissioni locali le norme specifiche variabili da zona a zona dirette ad assicurare in quantità e qualità il bestiame occorrente, tenendo conto, in quanto compatibile, dei voti fatti dalle organizzazioni agricole, utilizzando l'opera di queste per ciò che possa occorrere ai fini proposti.

Coi dati raccolti che illuminano sulla importanza e qualità della popolazione bovina, sulle epoche più propizie di operare gli acquisti provincia per provincia, si rende possibile alla Commissione centrale di inquadrare il lavoro in un piano preciso che contempli lunghi periodi di tempo e che sarà di sicura guida all'opera delle dipendenti Commissioni territoriali.

4. Compito speciale delle Commissioni di corpo di armata sarà di organizzare, nei rapporti del servizio ferroviario il lavoro delle Commissioni provinciali.

5. Compito delle Commissioni provinciali, ricevute le istruzioni da parte di quelle di corpo d'armata, sarà di curarne la immediata esecuzione.

Le Commissioni provinciali, qualora fosse reso necessario da particolari condizioni di talune Provincie, quali sarebbero l'estensione della Provincia, la viabilità, la densità della popolazione bovina, avranno facoltà di aggregarsi altri membri oltre quelli indicati all'art. 6 del decreto e di costituire con questi delle sotto Commissioni alla loro dipendenza per la migliore distribuzione del lavoro. Ogni eventuale sotto Commissione funzionerà sotto la presidenza di un ufficiale.

6. Conoscendo innanzi tutto il quantitativo che deve essere fornito dalla Provincia, lo ripartiranno in ragione della popolazione bovina per ciascun Comune, sulla base del censimento del 1908, dandone comunicazione ai sindaci perchè ne informino gli amministrati, ed accertino quali siano le spontanee esibizioni di questi. Gli animali esibiti saranno visitati in località determinate dalle Commissioni, le quali, dopo riconosciuti i capi di bestiame da assicurare sulle esibizioni spontanee, ricorreranno, per la quantità mancante, alle visite domiciliari per le occorrenti prenotazioni. Tutto il bestiame così assicurato al fabbisogno dell'esercito verrà individualizzato con speciale marcatura fatta preferibilmente mediante il così detto « ferretto » con lettera o disegno da determinarsi dai presidenti delle Commissioni, a tangibile significazione che detto bestiame rimane a disposizione del Ministero della guerra, potendo soltanto il proprietario usarne per i propri bisogni agricoli. Potranno essere consentite le cessioni da un agricoltore ad un altro nella stessa Provincia, ma con l'obbligo dell'immediata denuncia ai sindaci ed alle Commissioni provinciali e fermo rimanendo il vincolo del bestiame.

Qualora per circostanze imprevedibili il Ministero della guerra non avesse più bisogno di attingere al paese, proscioglierà dal vincolo di cui sopra i possessori del bestiame senza onere di compenso.

7. La ricognizione e la marcatura del bestiame avverranno, a giudizio della Commissione, sia stabilendo speciali adunate Comune per Comune, servendosi anche dei ruoli della tassa sul bestiame dov'è applicata, sia con la visita alle varie stalle ed ai luoghi di pascolo.

Nel primo caso i sindaci dei Comuni, dietro avviso della Commissione provinciale, notificheranno ai proprietari del bestiame il luogo, il giorno e l'ora dell'adunata, e nel secondo caso gli stessi sindaci faranno conoscere con avviso personale ai proprietari del bestiame il giorno della visita della Commissione.

Sui capi di bestiame così man mano scelti e marcati si effettueranno i prelievi in relazione alle richieste procedendosi alla loro valutazione per determinarne il prezzo sulle basi stabilite.

8. Le Commissioni raccoglieranno il bestiame in luoghi dove esistano mezzi appropriati per la pesatura, e cureranno che alle stazioni ferroviarie, dove si dovrà effettuare il carico, si raccolgano volta per volta tanti capi di bestiame quanti ne occorrono per formare un treno completo di circa 30 carri (e cioè circa 250 capi).

9. Quando il pagamento non sia fatto immediato e per contanti, le Commissioni rilasceranno ai proprietari del bestiame acquistato buoni il cui pagamento verrà effettuato dalla Direzione di commissariato militare della rispettiva circoscrizione e colle modalità prescritte dagli articoli 68 e 69 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi.

10. Per tutto quanto non fosse disposto nelle norme stabilite per il descritto sistema di approvvigionamento varranno le procedure e le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito e relative disposizioni esecutive.

11. Il quantitativo di bestiame bovino da assicurare ai bisogni dell'esercito colle visite e marcature nel modo sopra descritto, quantitativo su cui si eseguiranno poi gradualmente i necessari prelievi, sarà fatto per ora corrispondere ad un decimo (peso vivo) della popolazione bovina, quantità questa che si prevede oltrepassi già il necessario per tutta la durata del semestre luglio-dicembre corrente anno.

12. Sottraendo tale percentuale dal peso vivo complessivo della popolazione bovina esistente secondo il censimento del 1908, si ritiene per fermo che non si verrà a procurare nè dannose perturbazioni alla economia rurale, nè dannosa influenza sul prezzo delle carni occorrenti pel normale consumo della popolazione civile (1).

---

(1) Pongasi mente innanzi tutto al modo come questo dieci per cento venga calcolato.

Per le singole categorie di bovini considerate dal predetto censimento, si è stabilito un peso vivo medio tale da ritenersi piuttosto inferiore che superiore al vero.

Tengasi presente a questo riguardo che anche nelle regioni del Mezzogiorno, dove il bestiame bovino è tenuto prevalentemente a sistema brado, nell'anno corrente a cagione delle abbondanti precipitazioni acquee avutesi per tutto l'inverno e la primavera, le quali hanno fatto sì che i pascoli sono sempre stati e sono tuttora verdeggianti, la nutrizione sufficiente non è mancata, ond'è che il

Ad ogni modo le Commissioni sceglieranno fra i capi di bestiame del peso dai 350 chilogrammi in sopra quelli che mentre rispondono alla necessità di offrire all'esercito buona carne, non rechino eccessivo pregiudizio alla Amministrazione dell'azienda agricola ed alla produzione zootecnica.

13. Le cautele da aversi sono principalmente le seguenti:

1° non toccare bovini di peso inferiore ai 350 chilogrammi, perchè questi, mentre darebbero carne troppo tenera, soggetta a forte calo nella cottura, sono indispensabili per sopperire, se femmine, le vacche che si eliminano per vecchiaia, se maschi, i bovi da lavoro non più abili;

2° i riproduttori maschi e femmine di pregio speciale e in ogni caso i tori indispensabili per assicurare la fecondazione delle vacche;

3° giovenche e vacche in avanzata gestazione (da 5 mesi circa in su) e le vacche da latte di elevata produzione;

4° i bovi in pieno vigore delle forze, e cioè quelli di età tra i 5 e gli 8 anni circa, senza tare, necessari ai bisogni della lavorazione del suolo.

14. Il 10 per cento, quando convenga, si assicurerà in ogni Comune, preferendo toglierlo di più dalle grandi che dalle piccole aziende, rispettando, possibilmente, le minime.

Così prelevando poi gradualmente su questo 10 per cento in tutte le Provincie italiane, si ristabilirà il mercato normale delle carni bovine.

15. Nel Mezzogiorno, dove i mercati settimanali sono rari l'allevatore e l'agricoltore per le compre-vendite di bestiami debbono attendere la ricorrenza delle fiere (abbondanti nel secondo semestre dell'anno), e spesso la coalizione di pochi negozianti speculatori senza ritegno, determina una forte depressione nei prezzi.

L'intervento delle Commissioni acquirenti, gioverà a portare i prezzi di realizzo dei produttori a limiti normali, e la libera offerta si esplicherà su vasta scala.

16. Nel settentrione e nel centro, dove i mercati sono frequentissimi e le contrattazioni copiose e vive, la precisata nozione del fabbisogno dell'esercito gioverà a moderare la speculazione che già si era lanciata sfrenatamente.

---

bestiame presentasi ora in carne come fu raramente da parecchi anni a questa parte.

Tengasi ancora presente che, dopo il censimento del 1908, si è avuto indubbiamente un aumento nella popolazione bovina variabile dal 5 al 20 0|0 e si vedrà come quel dieci per cento, che, secondo calcoli fatti, porta ad un prelievo complessivo di 231.369 tonnellate di peso vivo da prelevarsi in sei mesi, corrisponderà in realtà a una percentuale anche più lieve.

Ciò premesso, si può ritenere per certo che tale bisogno sommato al consumo ordinario della popolazione civile (ora sensibilmente diminuito pel passaggio alle armi anche di forti contingenti delle classi civili) per buona parte almeno potrà essere soddisfatto senza troppe difficoltà con quel quantitativo di bestiame bovino che di regola si destina alla vendita pel consumo sia dagli allevatori sia dagli agricoltori, che prima hanno fatto uso del bestiame bovino come trasformatore di foraggi in latte o come produttore di lavoro.

È da notare che dove la riproduzione del bestiame ha notevole importanza, come in tutta la zona alpina e sulla dorsale appenninica, l'in più di cui di dispone per la vendita per il secondo semestre dell'annata è superiore al 10 0|0. Dove non si vende che lo scarto, cioè il bestiame non più atto a produrre convenientemente latte o lavoro, si elimina sempre una percentuale annuale di 1|6, 1|7 almeno.

Tutto induce a ritenere per tanto che, ove non si dimentichino speciali cautele, non si verificherà una sottrazione di bestiame tale da disturbare seriamente il normale andamento dell'agricoltura.

17. I prezzi di base a cui la Commissione centrale dovrà tendere per sua norma nello stabilire quanto potrà pagarsi il bestiame dalle Commissioni provinciali si potranno ragguagliare come segue:

Per i buoi L. 110 il quintale (peso vivo).
Per le vacche L. 95 id. (id.).
Per gli animali giovani L. 115 id. (id.).

Questi sono i prezzi che ultimamente autorevoli rappresentanti degli interessi agricoli delle varie regioni dello Stato hanno riconosciuto equi e convenienti per i possessori di bestiame.

Nel Mezzogiorno il mercato di Napoli e quelli di Maddaloni e di Nola, che sono i più importanti, segnavano ancora recentemente quotazioni sensibilmente inferiori, e nel Settentrione, se si escludono mercati agitati dalla speculazione, tali limiti di prezzo non erano stati superati.

Ad ogni modo, resta sempre in facoltà delle Commissioni provinciali di accrescere il prezzo di una percentuale proporzionata per i capi, che, sia per attitudini di razza, sia per lo stato di nutrizione, si presentano in modo tale da garantire una forte resa di carne alla macellazione.

18. In virtù degli articoli 12 e 13 del decreto sopra pubblicato, sarà corrisposta, ai membri civili - effettivi e consulenti - delle Commissioni predette, una indennità di lire dodici per ogni giorno in cui prenderanno parte ai lavori delle Commissioni stesse. Spetta il rimborso delle spese di trasporto quando essi si recano fuori della loro sede.

Il ministro
ZUPELLI.

Il numero 1055 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia (titolo IV).

Vista la dichiazione contenuta nel R. decreto 6 agosto 1914, n. 798, circa l'osservanza da parte dell'Italia delle Convenzioni internazionali firmate all'Aja il 18 ottobre 1907, in quanto lo consentano le leggi vigenti nel Regno, benchè le Convenzioni medesime non siano state ancora ratificate dal Regno d'Italia;

Viste le disposizioni contenute nella VII Convenzione internazionale firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, sulla trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le barche da pesca con motore a vapore *Bajardo*, *Maria*, *Delfino*, *Antiochia*, *Taide*, *Germana*, *Monsone* e *Falco*, sono trasformate in navi da guerra e considerate come appartenenti al naviglio da guerra dello Stato, nei termini e con gli effetti previsti dal Co-

dice per la marina mercantile del Regno d'Italia (titolo IV) e dalla Convenzione firmata all'Aja il 18 ottobre 1907.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1056 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia (titolo IV);

Vista la dichiarazione contenuta nel R. decreto 6 agosto 1914, n. 798, circa l'osservanza da parte dell'Italia delle Convenzioni internazionali firmate all'Aja il 18 ottobre 1907, in quanto lo consentano le leggi vigenti nel Regno, benchè le Convenzioni medesime non siano state ancora ratificate dal Regno d'Italia;

Viste le disposizioni contenute nella VII Convenzione internazionale firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, sulla trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra;

Visti i Nostri decreti 30 maggio 1915, n. 814, e 17 giugno 1915, n. 957, che portano norme per il trattamento e l'esercizio delle navi mercantili nemiche sequestrate nei porti del Regno e Colonie;

Visto il decreto del ministro della marina in data 22 maggio 1915, che conferma il provvedimento di sequestro per alcune navi mercantili austro-ungariche, e le dichiara contemporaneamente requisite per tutta la durata delle ostilità;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I piroscafi *Nimrod* e *Daksa* già di bandiera austro-ungarica sequestrati e requisiti dal R. Governo per tutta la durata delle ostilità, e messi a disposizione della R. marina per lo stesso periodo, sono trasformati in navi da guerra e considerati come appartenenti al naviglio da guerra dello Stato, nei termini e con gli effetti previsti dal Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia (titolo IV) e dalla convenzione firmata all'Aja il 18 ottobre 1907.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 23 giugno 1915 pel piroscafo *Nimrod* e dal 27 giugno 1915 pel piroscafo *Daksa*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1060 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 agosto 1907, n. 646, che approva il regolamento per l'esercizio e per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, modificato con R. decreto 26 febbraio 1911, n. 343;

Visto il R. decreto 7 marzo 1912, n. 249, che approva il regolamento per il conferimento dei certificati di capacità alla condotta di caldaie a vapore;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915 che porta temporanee modificazioni al R. decreto precedente;

Tenuto presente che, nelle attuali condizioni, è opportuno di facilitare l'applicazione delle norme di sorveglianza delle caldaie a vapore e di provvedere ad un sufficiente numero di conduttori di locomobili per uso agricolo nell'imminente campagna di trebbiatura;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle visite interne ed esterne degli apparecchi a vapore è concessa una tolleranza di sei mesi sui termini prescritti dagli articoli 30, 31 e 32 del R. decreto 17 agosto 1907, n. 616.

Art. 2.

I prefetti del Regno, quando lo ritengano utile, sen-

titi i direttori delle scuole industriali, che abbiano almeno quattro anni di corso con l'insegnamento della meccanica, e che saranno determinate con decreto Ministeriale, potranno istituire presso le scuole stesse speciali sessioni di esami per conduttori di locomobili per uso agricolo, fra gli alunni delle scuole stesse che abbiano superato gli esami del terzo anno di corso e che abbiano un'età di almeno 17 anni compiuti.

Art. 3.

I direttori delle scuole faranno precedere gli esami stessi da un corso accelerato teorico-pratico, che terrà luogo del tirocinio prescritto nel R. decreto 7 marzo 1912, n. 249.

Art. 4.

La Commissione di esami sarà composta di un delegato del prefetto, quale presidente; del direttore della scuola o del professore della materia; di un'ingegnere scelto preferibilmente fra i periti prefettizî o fra gli agenti tecnici delle Associazioni utenti caldaie a vapore.

Art. 5.

Le sessioni di esami dovranno essere tenute ed ultimate entro il mese di giugno 1915 in modo che entro il termine stesso possano essere consegnati ai candidati idonei i relativi certificati. Tali certificati avranno valore soltanto per la durata della campagna agricola dell'anno 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1065 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 1° marzo 1888, n. 5247, che fissa le attribuzioni dei sotto segretari di Stato;

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore tecnico di artiglieria;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147, che approva un nuovo organico per il personale dell'Amministrazione centrale della guerra;

Viste le leggi 11 luglio 1907, n. 491, e 8 giugno 1911, n. 508, sul servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993,

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di accordo coi ministri della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra è istituito un Comitato supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni.

Art. 2.

Il Comitato di cui all'articolo precedente sarà composto del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri degli affari esteri, del tesoro, della guerra e della marina.

Potranno essere chiamati a farne parte altri ministri quando esso debba deliberare sopra argomenti attinenti alle loro rispettive competenze.

Ne farà parte altresì con voto consultivo il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni da nominarsi ai termini del consecutivo art. 4.

Potranno pure dal presidente del Consiglio essere chiamati a intervenirvi, senza diritto di voto, funzionari civili e militari o persone di alta e riconosciuta competenza militare, industriale o commerciale.

Art. 3.

Il Comitato supremo delibererà su quanto occorre per la esecuzione del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, e potrà prendere ogni altra deliberazione necessaria a provvedere al più ampio e sollecito rifornimento delle armi e delle munizioni al R. esercito e alla R. marina

Art. 4.

Per la durata della guerra è istituito presso il Ministero della guerra, in aggiunta al personale contemplato dalla tabella organica annessa alla legge 10 marzo 1911, n. 147, un posto di sotto segretario di Stato per le armi e le munizioni.

Art. 5.

Il sotto segretario di Stato per le armi e le munizioni, oltre alle sue normali funzioni alla dipendenza del ministro della guerra, adempirà a quegli altri incarichi che gli saranno affidati dal Comitato supremo.

Esso avrà alla sua piena ed esclusiva dipendenza:

a) la Direzione generale di artiglieria e genio, la cui composizione organica sarà modificata, secondo le esigenze, con norme da stabilirsi con decreto del ministro della guerra;

b) l'Ispettorato generale delle costruzioni di artiglieria.

Art. 6.

Il laboratorio chimico per le sostanze esplosive, istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno con la legge 11 luglio 1907, n. 491, è soppresso.

I locali ad esso attribuiti e gli effetti mobili e i materiali in esso esistenti saranno immediatamente consegnati al Ministero della guerra.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Comando supremo, addì 9 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1073 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, che determina le attribuzioni del Consiglio dei ministri;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale dell'esercito;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 771, per il quale l'esercito assume dal 23 maggio stesso la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione contenuta nell'art. 2, n. 7 del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, non è applicabile, durante il periodo di guerra, alle nomine e destinazioni dei comandanti dei corpi d'armata e delle divisioni militari mobilitate, per le quali è sufficiente la designazione del capo di stato maggiore del R. esercito.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Comando supremo, addì 9 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 1074 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Letta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari che, per essersi distinti con atti di valore personale nella guerra attuale, abbiano conseguito in conformità delle disposizioni vigenti una promozione per merito di guerra o una medaglia al valore, sono riabilitati di diritto, nel caso preveduto nell'articolo 632, parte prima e capoverso, del Codice di procedura penale; e possono, nel caso preveduto nell'art 100 del Codice penale, chiedere la riabilitazione anche prima che siano trascorsi i termini ivi stabiliti per poter proporre l'istanza.

Art. 2.

Per i militari i quali, non avendo conseguito alcuna delle distinzioni di valore personale indicate nell'articolo precedente, abbiano partecipato alla campagna servendo con fedeltà ed onore, i termini, rispettivamente stabiliti negli articoli 100 del Codice penale e 632 del Codice di procedura penale, si computano ragguagliando ad un anno ogni trimestre di campagna, compiuto o anche soltanto iniziato. Il ragguaglio della multa si fa a termini dell'art. 19 del Codice penale.

Art. 3.

Gli effetti delle decisioni di proscioglimento, in quanto la legge ne faccia dipendere il non conferimento, la sospensione e la perdita di diritti, uffici e impieghi, gradi, titoli, dignità, qualità o insegne onorifiche, ovvero l'applicazione di determinati provvedimenti dell'autorità giudiziaria, cessano immediatamente, in favore di quei militari che, per atti di valore personale compiuti nella campagna attuale, abbiano conseguito alcuna delle distinzioni indicate nell'art 1.

Per i militari che abbiano semplicemente partecipato alla campagna, servendo con fedeltà ed onore, il termine occorrente per la cessazione degli effetti delle decisioni di proscioglimento, secondo l'art. 633 del Codice di procedura penale, si computa a norma dell'art. 2.

Art. 4.

I militari i quali abbiano, per atti di valore personale compiuti nell'attuale campagna, conseguito alcuna delle distinzioni indicate nell'articolo 1, hanno diritto, ove concorra la condizione prevista nell'art. 108 della legge di pubblica sicurezza, alla revoca della giudiziale ammonizione cui siano sottoposti.

Per i militari che abbiano semplicemente partecipato alla campagna, servendo con fedeltà ed onore, il biennio dell'ammonizione si computa a norma dell'art. 2.

Art. 5.

La disposizione dell'art. 4 si applica anche ai militari che si trovino sottoposti alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. L'autorità giudiziaria ordina, a norma dell'art. 42 del Codice penale, la cessazione o la limitazione della vigilanza, secondo che ricorra la condizione indicata nella prima parte, o nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 6.

Il comandante del distretto, o l'autorità militare del compartimento al quale appartiene il militare avente diritto, a norma delle disposizioni che precedono, alla riabilitazione, o alla revoca, cessazione, o limitazione delle condanne o incapacità ivi indicate, su istanza dell'interessato o su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, rilascerà un certificato da cui risulti il concorso della condizione da cui dipende la dichiarazione o la concessione del beneficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — ZUPELLI — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1075 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Letta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante il periodo delle ferie del corrente anno giudiziario i capi delle Corti di appello avranno facoltà di ridurre ed eventualmente sopprimere l'annuale congedo, che sarebbe spettato ai magistrati addetti ai tribunali e alle Regie procure, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Nulla è innovato a tutte le altre disposizioni relative al periodo feriale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1076 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Letta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai casi contemplati nell'art. 1956 Codice civile, hanno privilegio generale sui mobili dei fabbricanti o fornitori di oggetti od articoli contrattualmente impegnati al R. Governo per servire alla conservazione o alla difesa dello Stato:

1° i crediti riguardanti le somministrazioni delle materie prime o lavorate destinate alla fabbricazione degli oggetti suddetti;

2° ed in pari grado, i crediti riguardanti le somministrazioni dei capitali occorrenti per le forniture medesime.

Questo privilegio è preferito ai privilegi speciali di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 1958 Codice civile.

Art. 2.

I sequestri e i pignoramenti sui crediti verso lo Stato, dipendenti dalle forniture di cui nel precedente articolo, non sono opponibili ai creditori privilegiati a norma dell'articolo stesso.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* fino al 60° giorno successivo alla conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1039

Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, l'orfanotrofio di Santa Maria della Provvidenza in Buccheri (Siracusa) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1040

Decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile della frazione Cavagnano (comune di Cuasso al Monte) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto oganico.

N. 1041

Decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile di Marentino è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1042

Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno:

1° il fine inerente al patrimonio della Confraternita del Sacramento di Sarnano è trasformato nel senso che la rendita relativa, detratti gli assegni di L. 150 annue a favore dell'Asilo infantile, e di L. 267,25 annue a favore del Sodalizio per spese di culto conservate, viene destinato agli scopi di cui all'art. 55 lettera *a*) della legge 17 luglio 1890;

2° il patrimonio stesso viene interamente concentrato nella Congregazione di carità con l'obbligo a questa di corrispondere all'Asilo infantile e al Sodalizio gli assegni di cui sopra, e di devolvere tale patrimonio, con gli oneri accennati, all'Asilo di mendicità, quando questo sarà eretto in ente morale. È altresì riservato al Sodalizio l'uso degli arredi sacri per la celebrazione delle messe conservate.

N. 1045

Decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il giardino di infanzia di Tolentino è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 24 giugno 1915, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto, con il quale, in applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 744, si prorogano di tre mesi i poteri del Regio commissario di Caraffa del Bianco, non ravvisandosi opportuno nelle attuali circostanze convocare i comizi elettorali per la ricostituzione della ordinaria rappresentanza comunale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il precedente decreto Reale 18 marzo 1915 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale, nonchè il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caraffa del Bianco è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 24 giugno 1915, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Palizzi (Reggio Calabria).

ALTEZZA!

Mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale lo schema di decreto con cui viene prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del disciolto Consiglio comunale di Palizzi.

Tale proroga è indispensabile per mettere il R. commissario in grado di compiere il suo mandato, dovendo egli proseguire le pratiche per l'impianto del servizio di anagrafe, per la compilazione dei regolamenti e capitolati concernenti i pubblici servizi, per gli inventari dei beni mobili ed immobili, per l'accertamento e la liquidazione delle numerose passività e per la definizione delle liti pendenti.

Egli deve inoltre avviare almeno alla soluzione la questione demaniale, che è di particolare importanza, ed attendere al miglioramento dei pubblici servizi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Palizzi, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tabella annessa al R. decreto 13 novembre 1887, n. 5061 (serie 3ª), con la quale veniva ripartita la somma annua di L. 5200 fra le Avvocature erariali del Regno, per acquisto di libri;

Visto il R. decreto 3 luglio 1892, n. 362, riguardante gli assegni per spese d'ufficio delle Avvocature medesime;

Visto lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-916, nel quale, al cap. 78 « Avvocature erariali - Spese d'ufficio » figura stanziato un aumento di L. 40.000 sul capitolo corrispondente dell'esercizio 1914-915;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni annui per acquisto di libri e per spese di ufficio delle Avvocature erariali del Regno sono stabiliti in complessive L. 61.900 e ripartiti come segue:

			Acquisto di libri	Spese d'ufficio
Assegni	annui per	Roma	1,500	25,000
Id.	id.	Cagliari	500	1,800
Id.	id.	Catania	600	2,400
Id.	id.	Catanzaro	600	2,200
Id,	id.	Firenze	600	2,400
Id.	id.	Genova	600	2,200
Id.	id.	Milano	600	2,400
Id.	id.	Napoli	1,000	5,000
Id.	id.	Palermo	800	3,200
Id.	id.	Torino	600	2,400
Id,	id.	Trani	600	2,200
Id.	id.	Venezia	500	2,200
		Totali	8,500	53,400
				8,500
		Complessive L.		61,900

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1º luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CARCANO.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Comunicato.

Con decreto 20 giugno 1914 il ministro degli affari esteri, di concerto col ministro di grazia e giustizia, giusta l'art. 20 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti, nominava segretario della Commissione centrale arbitrale il magistrato col grado di giudice Lo Presti avv. Domenico.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915:

I sottoindicati giudici o sostituti procuratori del Re di 4ª categoria sono destinati, con le funzioni di pretore, nel mandamento per ciascuno di essi indicato:

Notarbartolo Giuseppe, giudice del tribunale di Firenze, al mandamento di Pitigliano.
Nonnis Antonino, sostituto Regia procura di Arezzo, id. id. di Bene Vagienna.
Tonelli Gaetano, id. id. di Padova, id. id. di Soriano Calabro.
Volpe Francesco, id. id. di Torino, id. id. di Troia.
Pannullo Antonio, giudice del tribunale di Avellino, id. id. di San Chirico Raparo.
Salvio Riccardo, sostituto R. procura di Napoli, id. id. di Squillace
Borrelli Manlio, id. id. di Napoli, id. id di San Mauro Forte.
Neri Mario, giudice del tribunale di Firenze, id. id. di Larino.
Tommasone Edoardo, sostituto in aspettativa per servizio militare e fuori del ruolo organico, id. id. di Volturara Appula, cessando dall'essere considerato in aspettativa e fuori ruolo.
Gioia Gennaro, giudice del tribunale di Cosenza, è destinato al mandamento di Cariati.
Cannata Giuseppe, sostituto alla R. procura di Forlì, id. id. di Acri.
Mansi Giuseppe, giudice del tribunale di Udine, id. id. di Spilimbergo.
Forte Stefano, sostituto alla R. procura di Potenza id. id. di Stilo.
Giunta Pasquale, id. id. di Trapani, id. id. di Burgio.
Beccaria Vincenzo, giudice del tribunale di Palermo, id. id. di Palma Montechiaro.
Cirincione Luigi, sostituito alla R. procura di Nuoro, id. id. di Martirano.
Carlozzi Silverio, giudice del tribunale di Napoli, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, id. id. di Castelvecchio Subequo, cessando dalla detta applicazione.
Vallerani Carlo, sostituto alla R. procura di Roma, id. id. di Sesta Godano.
Verde Alfredo, giudice del tribunale di Napoli, id. id. di Stigliano.
Zoppi Alberto, id. id. di Torino, id. id. di Peveragno.
Piatti Tommaso, sostituto alla R. procura di Roma, id. id. di Badolato.
Scalone Francesco, giudice del tribunale di Milano, id. id. di Chiaramonte Gulfi.
Cavaliere Ubaldino, sostituto alla R. procura di Torino, temporaneamente applicato alla R. procura di Pallanza fino al 26 giugno 1915, id. id. di Nicotera, continuando nella datta applicazione fino al 26 giugno 1915.
Bertolotti Vittorio, sostituto alla R. procura di Vigevano, id. id. di Auronzo.
Colozza Domenico, id id. di Girgenti, id. id. di Caramanico.
Gliberti Enrico, giudice del tribunale di Napoli, id. id. di Camerota.
Petrone Salvatore, id. id. di Caltanissetta, id. id. di Ferla.
Contè Alberto, sostituto alla R. procura di Bari, id. id di Celenza Valfortore.
Tallarigo Cesare, giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, id. id. di Longobucco.
Antonelli Dario, id. id. di Torino, id. id. di Fiamignano.

I sottoindicati uditori sono nominati giudici o sostituti procuratori del Re di 4ª categoria, e destinati nell'ufficio per ciascuno di essi indicato:

Bersezio Vittorio, dal 5° mandamento di Torino al tribunale di Torino.
Felici Luigi, dal mandamento di Foligno al tribunale di Firenze.
Crimi Pietro, dal 1° mandamento di Catania alle R. procura di Trapani.
Severino Loreto, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Beranger Giuseppe, dal 2° mandamento di Genova alla R. procura di Genova.
Barbaro Vincenzo, dal 5° mandamento di Napoli, id. id. di Monteleone Calabro.
Gabrielli Emilio, dal tribunale di Arezzo al tribunale di Castelnuovo Garfagnana.
Conciatore Antonino, dal mandamento di Sampierdarena alla Regia procura di Nuoro.
Bezzi Giuseppe, dalla seconda pretura urbana di Roma, id. id. di Roma.
Cangini Tito, dal mandamento di Volterra al tribunale di San Miniato.
Petrella Giambattista, dalla pretura urbana di Livorno al tribunale di Firenze.
Ritelli Arturo, dal mandamento di Chieti alla R. procura di Lanciano.
Vassia Rinaldo, dal 2° mandamento di Torino al tribunale di Torino.
Alvazzi Delfrate Alessio, dal mandamento di Lodi alla R. procura di Torino.
D'Autilia Francesco, dal 1° mandamento di Bologna al tribunale di Milano.
Maroi Fulvio, dal 2° mandamento di Roma alla R. procura di Roma.
Mancuso Gaetano, dal 1° mandamento di Napoli al tribunale di Gerace.
Odiard des Ambrois Giulio, dal 6° mandamento di Torino alla Regia procura di Torino.
Borsari Umberto, dal 6° mandamento di Roma, id. id. di Forlì.
Lutri Salvatore, dal 10° mandamento di Napoli, id. id. di Santa Maria Capua Vetere.
Emiliani Girolamo, dal 1° mandamento di Ferrara, id. id. di Venezia.
Cavazzuti Luigi, dal mandamento di Lugo, id. id. di Padova.
De Scisciolo Francesco, dal 12° mandamento di Napoli, id. id. di Bari.
Caputi Giuseppe, dal tribunale di Cosenza al tribunale di Cosenza.
Ciccarelli Ansovino, dal mandamento di Terni alla R. procura di Potenza.
Astiriti Pasquale, dal mandamento di Lucca al tribunale di Napoli.
Venuti Nicolò, dal 2° mandamento di Catania alla R. procura di Girgenti.
Coli Carlo, dal 1° mandamento di Roma al tribunale di Bergamo.
Balestrieri Umberto, dal 5° mandamento di Torino al tribunale di Torino.
Pasanisi Raffaelo, dalla Corte di cassazione di Roma alla R. procura di Napoli.
Tonelli Francesco, in aspettativa per servizio militare, al tribunale di Vicenza, cessando di essere considerato in aspettativa.
Invrea Giuseppe, dal 1° mandamento di Genova alla R. procura di Milano.
Pascali Luigi, dal 1° mandamento di Milano, id. id. di Mondovì.
Stendardo Carlo, dal mandamento di Caserta id. id. di Napoli.
De Iudicibus Matteo, dal mandamento di San Severo al tribunale di Trani.
Pippia Flavio, dal 7° mandamento di Milano al tribunale di Cagliari.
Romano Antonino, dalla pretura urbana di Palermo alla R. procura di Taranto.
Florio Nazzario, dal 2° mandamento di Napoli al tribunale di Napoli.

Assunto Eugenio, dal mandamento di Caltanissetta al tribunale di Caltanissetta.
Vaccari Corrado, dalla R. procura di Modena alla R. procura di Vigevano.
Giocoli Leonardo, dal 1° mandamento di Roma al tribunale di Civitavecchia.
Treglia Giulio, dal 1° mandamento di Livorno alla R. procura di Sassari.
Pomodoro Matteo, dal 3° mandamento di Roma id. id. di Milano.
Violante Carlo, dal tribunale di Roma al tribunale di Avellino.
Gizzi Vincenzo, dal mandamento di Vasto id. di Bergamo.
Costamagna Alfonso, dal mandamento di Novara id. di Udine.
De Mattia Vincente, dal mandamento di Taranto alla R. procura di Vallo della Lucania.
Margary Riccardo, dal 1° mandamento di Sorino al tribunale di Breno.
Tramonte Fedele, dal mandamento di Andria id. di Patti.
Trevisani Carlo, dall'8° mandamento di Napoli alla R. procura di Piacenza.

Con decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915:

Sono accettate le dimissioni rassegnate da:
Monselice Maurizio, dalla carica di vice pretore del 1° mandamento di Milano.

I sottonotati, aventi i requisiti di legge, sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1913-915:
Corgnati Francesco, nel mandamento di Cigliano.
Schembre Alberto, nel mandamento di Cattolica Eraclea.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 2 maggio 1915:

Bonardi Cesare, cancelliere di sezione del tribunale di Brescia, è tramutato al tribunale di Ferrara.

Con decreto Luogotenenziale del 21 giugno 1915:

De Rossi Giovanni Antonio Francesco, cancelliere della pretura di Oulx, è tramutato alla pretura di Morgex.
Borgese cav. Eugenio Leonardo, cancelliere di sezione del tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età.
Vlandi Giovanni, cancelliere di sezione del tribunale di Milano, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età.
De Cassan cav. Giovanni, segretario della R. procura presso il tribunale di Treviso, è, a sua domanda, collocato a riposo per raggiunto limite di età.
Daffinà Giacomo, cancelliere della pretura di Verbicaro, in aspettativa per infermità per due mesi, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa medesima per un altro mese.
Daffinà Giacomo, cancelliere della pretura di Verbicaro, in aspettativa per infermità fino a tutto il 6 luglio 1915, pel quale fu lasciato vacante il posto di cancelliere nella pretura di Radicena, è, a sua domanda, richiamato in servizio nella detta pretura di Radicena a decorrere dal 7 luglio 1915.

Con decreto Luogotenenziale del 27 giugno 1915:

D'Angelo Girolamo, cancelliere della pretura di Serradifalco, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri nove mesi.
Galli Francesco, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Ancona, in aspettativa per infermità d'ufficio, confermato nella stessa aspettativa per altri sei mesi.
Parone Giuseppe, cancelliere della pretura di Aulla, sospeso dall'esercizio delle funzioni, e pel quale fu lasciato vacante il posto alla pretura di Badolato, è destituito dalla carica senza alcun diritto a trattamento di quiescenza.
Stagliano Raffaele, aggiunto di segreteria della R. procura di Gerace, in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, è tramutato al tribunale di Ivrea, continuando nella detta applicazione.
Vitale Michele, aggiunto di cancelleria del tribunale di Ivrea, è tramutato alla R. procora presso il tribunale di Gerace.
Cantarone Rodolfo, aggiunto di cancelleria nella pretura di Lecce, è tramutato al tribunale di Lecce.
Liaci Eugenio, aggiunto di cancelleria nel tribunale di Lecce, è tramutato alla pretura di Lecce.
D'Agnillo Tobia, aggiunto di cancelleria della pretura di Rimini, è tramutato alla pretura di S. Antimo.
Cantone Pietro, aggiunto di cancelleria della pretura di Cervaro, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Roccasecca.
Masia Romolo, aggiunto di cancelleria della pretura di Roccasecca, è, a sua domanda, tramutato alla pretura di Cervaro.
D'Ambra Tommaso, aggiunto di cancelleria della pretura di Reggio Calabria, è tramutato alla pretura di Gallina, a sua domanda.
Trapasso Giuseppe, aggiunto di cancelleria della pretura di Gallina, è tramutato alla pretura di Reggio Calabria, a sua domanda.
Natale Carlo, aggiunto di cancelleria della pretura di Lovere, in aspettativa per molivi di famiglia, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre.
Criscuoli Vincenzo, alunno gratuito della pretura di Sant'Angelo dei Lombardi, nominato aggiunto di cancelleria della pretura di Salò, in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, cessa dall'aspettativa medesima e da detto giorno è considerato in congedo.
Gili Elio, aggiunto di cancelleria della pretura di Menaggio, è considerato in congedo per i mesi di gennaio e febbraio 1915, e in congedo senza senza stipendio per il periodo dal 1° marzo a tutto il 26 aprile 1915, dal 27 aprile 1915 è considerato in congedo con diritto allo stipendio.
Rossi Carlo, cancelliere della pretura di Presceglie in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, richiamato in servizio, ed è nominato sostituto segretario della R. procura di Cremona.
Masneri Giacomo, aggiunto di cancelleria della 4ª pretura di Milano in aspettativa per infermità, è, sua domanda, richiamato in servizio.
Accardo Antonio Alfredo, alunno gratuito della pretura di Alghero è collocato in aspettativa perchè in servizio militare per adempiere agli obblighi di leva.
Di Spazio Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di Viterbo, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per quattro mesi.
Infante Silverio, cancelliere di sezione nel tribunale di Lucera, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi due.
Bianchi Filippo, aggiunto di cancelleria nel tribunale di Taranto, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nella stessa aspettativa per altri tre mesi.
Zaminga Donato, cancelliere della pretura di Città di Castello, è sospeso dall'ufficio, al solo effetto della privazione dallo stipendio, fermo l'obbligo di prestar servizio, per giorni otto, in punizione di gravi abusi commessi nello esercizio delle sue funzioni.
De Marco Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di Sora, è destinato ad esercitare le funzioni di segretario presso il magistrato nominato nel circondario di Sora per provvedere al ricupero dei beni ed all'accertamento dei decessi nei Comuni danneggiati dal terrtmoto a decorrere dalla data del presente decreto.
De Filippo Oreste, aggiunto di segreteria della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, destinato alle funzioni di cui sopra, cessa dalle dette funzioni.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 23-24 degli attestati di trascrizione di marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima e seconda quindicina di dicembre 1914.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 20 Anno II - 1914 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere, non compresi in altre classi.**			
		. . . .			
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).**			
27 novembre 1914	Giurlani Gaetano, a Lucca	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio d'oliva	141-30	15263	12 dicembre 1914
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
12 ottobre 1914	Aliesch Borsarelli & C.° (Ditta), ad Asti (Alessandria)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	141-22	15185	12 dicembre 1914
12 novembre »	Da Rios Augusto, a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: vino	141-44	15225	28 id. »
21 id. »	Distilleria Internazionale, a Pescara (Chieti)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	141-18	15239	7 id. »
5 maggio »	Pietrarota Giacomo, a Ruvo di Puglia (Bari)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	141-11	14762	7 id. »
16 ottobre »	Scuotto Carlo fu Gennaro, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vino	141-16	15198	7 id. »
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
17 dicembre 1914	Lupi Pietro & C. (Ditta), a Roma	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: olii e grassi lubrificanti	141-40	15278	21 id. 1914

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi.**			
5 marzo 1914	Annweiler Email-u. Metall-Werke vorm. Franz Ullrich Söhne, a Annweiler, a Pfalz. (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vasellame smaltato (escluse le sputacchiere smaltate) Già registrato in Germania al n. 54208	141-31	14603	21 dicembre 1914
17 dicembre »	Grazioli Alberto (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cinghie di cuoio per trasmissioni	141-57	15300	30 id. »
9 id. »	Grosso Manfredi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: paglia d'acciaio per pulire pavimenti ed altre applicazioni	141-47	15283	28 id. »
12 ottobre »	Gyro Motor Co, a Washington	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori a combustione interna Già registrato negli S. U. d'America al n. 86217	141-24	15211	12 id. »
31 id. »	Universal Winding Company, a Providence (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine e parti di macchine per avvolgere fili su rocchetti, cannette, fusi Già registrato negli S. U. d'America al n. 99667	141-35	15219	21 id. »
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere; e apparecchi fotografici.**			
21 dicembre 1914	Callender's Cable and Construction Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: materiale isolante per scopi elettrici Già registrato nella Gran Bretagna al n. 310318	141-53	15393	30 dicembre 1914
10 id. »	Glockner Carlo (Ditta), a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: macchine da cucire	141-55	15293	30 id. »
12 id. »	Universal Film Manufacturing Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche Già registrato negli S. U. d'America al numero 98573	141-49	15288	28 id. »
12 id. »	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche Già registrato negli S. U. d'America al numero 98594	141-50	15289	28 id. »
20 ottobre »	Vitagraph Company, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche per proiezioni Già registrato nella Gran Bretagna al n. 358212	141-34	15190	21 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24 novembre 1914	Zeiss Carl (Ditta), a Jena (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti ottici Già registrato in Germania al n. 200632	141-27	15258	12 dicembre 1914
24 id. »	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: strumenti ottici Già registrato in Germania al n. 200631	141-28	15259	12 id. »
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
1 ottobre 1914	Giorgis Giovanni & Fratelli (Ditta), a Cuneo	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ceramica	141-14	15152	7 dicembre 1914
16 dicembre »	Vetreria di Grandate (Società Anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vetro neutro per uso chimico e tutti gli articoli di vetro in genere, per esempio bottiglie, flaconi, articoli di cancelleria	141-56	15299	30 id. »
		CLASSE IX. — Materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione			
21 novembre 1914	Burg August (Ditta), a Berlino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mattonelle di carbone Già registrato in Germania al n. 199745	141-19	15240	7 dicembre 1914
11 dicembre »	Glockner Carlo (Ditta), a Milano	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: cucine economiche	141-54	15295	30 id. »
12 id. »	« Lux Perpetua » Barberi & Colombari (Società), a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lampadine elettriche, trasmettitori, impianti, forniture e altri articoli inerenti agli impianti stessi	141-48	15287	28 id. »
17 agosto »	Purgotti Luigi, a Perugia	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: surrogato della benzina per motori a scoppio	141-21	15107	12 id. »
		CLASSE X. — Lavori in legno, sughero, ecc. arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.			
		. . . .			
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.			
		. . . .			

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XII. — **Pelli, cuoi, selleria, valigieria, carrozzeria e trasporti in genere.**			
12 dicembre 1914	Saxon Motor Company, a Detroit, Michigan (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: automobili Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 100429	141-51	15290	30 dicembre 1914
		CLASSE XIII — **Filati, tessuti, pizzi, ricami**			
11 novembre 1914	Citterio Maurilio, a Cologno Monzese (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tende (stores), tendine mezze tendine (brise-bises), coperte da letto, decorazioni in ogni stile, pizzi e ricami a mano ed a macchina in ogni stile, passamanerie, sciarpe e camicette	141-43	15224	28 id. »
30 ottobre »	Cucirini Cantoni Coats (Società), a Milano	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: filati e ritorti di ogni genere e natura, confezionati in gomitoli	141-42	15217	28 id. »
19 dicembre »	La stessa	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati	141-58	15301	30 id. »
19 id. »	La stessa	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati	141-59	15302	30 id. »
19 id. »	La stessa	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati	141-60	15303	30 id. »
24 novembre »	Nahum H. di P. (Ditta), a Tripoli di Barberia	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: tessuti di cotone	141-23	15257	12 id. »
27 giugno »	Perego F.lli & Parravicini (Ditta), a Zuccorino (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: coperta da letto	141-12	15020	7 id. »
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale.**			
24 novembre »	Magnani Luigi, a Parma	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: articoli di abbigliamento in genere	141-25	15250	12 id. »

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24 novembre 1914	Nihon Natsubo Kabushiki Kaisha, a Yokohama (Giappone)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli panama e loro imitazione Già registrato nel Giappone al n. 67606	141-29	15260	12 dicembre 1914
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
22 agosto 1914	British American Tobacco Co. L.td, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sigarette	141-13	15115	7 id. »
		Classe XVI. — Caucciù e guttaperca.			
14 novembre 1914	Postler & Comp. (Ditta), a Niedersedlitz presso Dresda (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: guarnizioni delle scatole a stoppa e anelli di guarnizione di asbesto, grasso e caucciù, sostanze per la pulitura delle caldaie, grassi per cinghie motori, grassi per macchine Già registrato in Germania al n. 62866	141-17	15235	7 id. »
9 id. »	Tedeschi G. & C. (Società), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti di gomma elastica, caucciù, accessori per pneumatici, tessuti gommati, articoli per igiene e chirurgia	141-20	15242	7 id. »
		Classe XVII. — Carte, cartoni, (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
		. . . .			
		Classe XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene.			
5 dicembre 1914	Allen & Hanburys, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati medicinali e farmaceutici e sostanze usate come alimenti o come ingredienti in alimenti; articoli da toletta e profumeria; bottiglie per alimentazione di bambini e infermi; strumenti e dispositivi chirurgici	141-37	15274	21 id.
5 id. »	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati medicinali e farmaceutici e sostanze usate come alimenti o come ingredienti in alimenti; articoli da toletta e profumeria; bottiglie per l'alimentazione di bambini e infermi; strumenti e dispositivi chirurgici	141-38	15275	21 id.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro genrale	DATA della trascrizione
3 dicembre 1914	Allen & Hanburys, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparati medicinali e farmaceutici, e sostanze usate come alimenti e come ingredienti in alimenti	141-39	15276	21 dicembre 1914
27 ottobre »	Delacourt Alberto Francesco, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per combattere o prevenire l'afta epizootica	141-41	15215	28 id. »
2 novembre »	Facchetti Giovanni fu Ignazio, a Concesio (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicamento	141-23	15206	12 id. »
12 settembre »	Gandolfo Diego, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	141-15	15177	7 id. »
5 dicembre »	Marobin & Fantini (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per medicazione asettica e antisettica (cotone, garza e fascie)	141-45	15280	28 id. »
14 ottobre »	Massi Giovanni, a Jesi (Ancona) e Sopranzetti Raniero, a Monteroberto (Ancona)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: acqua speciale contro la caduta dei capelli	141-33	15175	21 id. »
18 dicembre »	Meyerhof & C.ie (Ditta), a Cassel (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: catecù, cloruro di etile, matite per l'emicrania, impiastri, fogli di guttaperca, bende, paracalli, cuffie da bagno, spazzole, guanti per massaggio, pettini, forbici da unghie, lime da unghie, pinzette da unghie, pulisci unghie e forbici per pipite, spugne auricolari, piumini da cipria, scodelle da barbiere, turaccioli, per spruzzatori, stuzzicadenti, ecc. Già registrato in Germania per lo stesso prodotto al n. 182165	141 52	15291	30 id. »
18 novembre »	Migone & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir dentifricio	141-36	15234	21 id. »
24 settembre »	Simoni Giuseppe, a Padova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	141-32	15142	21 id. »
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
9 dicembre »	Zanotti Leo, a Cremona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composizione per lucidare calzature, finimenti e simili	141-46	15282	28 id. »

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate dal giornale *Les marques internationales*.

Gli ultimi fascicoli di detto periodico trasmessi agli uffici sopra indicati sono i nn. 9, 10, 11 e 12 (1914): essi contengono rispettivamente i marchi registrati sotto i nn. 16269 16319, 16320-16448, 16449-16496, 16497-16565.

Roma, 10 maggio 1915.

Il direttore: E. VENEZIAN

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con Decreto Luogotenenziale del 13 giugno 1915:

Cantono Guido, tenente — Negri Ernesto, (B) id. — Pampaloni Corrado, id. — Bronner Roberto, id. — Spanò Italo, sottotenente — Di Lorenzo Nicola, id., dispensati da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Con decreto Luogotenenziale del 17 giugno 1915:

I seguenti militari laureati in medicina e chirurgia sono nominati sottotenenti medici di complemento:

Dabbene Enrico — Giordano Giacinto — Battagliotti Enrico — Pallavicini Giovanni — Parona Enzo.

Farina Siro — Perazzo Domenico — Zanocco Lazzaro — Amato Salvatore.

Parravicini Rinaldo — Tenca Alessandro — Carinati Giuseppe — Granata Luigi — Casoni Leo — Lucciarini Tullio — Piana Cesare — Caglio Franco — Aliprandi Innocente.

Biso Goffredo — Rezzaghi Albany — Costa Mario — Crossonini Emanuele — Pigati Giovanni — Vignolo Ulisse — Delpino Mario — Calligaris Carlo — Biancheri Teofilo — Colombara Guido — Orengo Armando — Camplani Giordano Bruno — Agostini Lodovico — Pittaluga Francesco — Locro Riccardo.

Pellerano Saverio — Muraro Carlo.

Pansini Luigi — Iacoli Emilio — Rizzola Filippo — Franchini Giovanni — Nanni Carlo — Conti Alceste — Magnini Enea — Rietti Fernando — Bolognetti Mario — Badiali Alfredo — Rogato Giuseppe.

Terni Tullio — Gramegna Giovanni — Fracassi Guido.

Pane Arturo — Ricolo Pasquale — Nunziata Filippo — Chicco Giuseppe — Ronga Gaetano — De Rosa Giuseppe — Solari Domenico — Lodoni Giuseppe.

Tesoriere Gian Battista — Scuteri Antonio — Depascale Domenico — Petrucci Raffaele — De Fazio Giovanni — Divella Michele — Dattilo Giuseppe — Bucci Pasqualo — Tranchitella Raffaele.

Nisii Luigi — Scorpati Anacleto.

Tajani Enrico, già tenente complemento fanteria, inscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva, arma di fanteria.

Finizia Ippolito, tenente fanteria, rimosso dal grado.

Maglioni Gino, sottotenente fanteria, eliminato dai ruoli.

Con decreto Luogotenenziale del 20 giugno 1915:

I seguenti militari di truppa sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Provenienti dai sottufficiali che hanno compiuto la ferma di sottufficiale:

Dodi Leoncino — Prato Giuseppe.

Montanari Giovanni — Pizzolato Giovanni — Pace Filippo — Piccardi Augusto.

Provenienti dagli allievi degli Istituti militari:

Ziluca Giuseppe — Pontecorvo Remo.

Provenienti dagli allievi ufficiali:

Mazzini Angelo — Casini Maurizio — Leale Ernesto — Pontillo Giuseppe — Fabbri Luigi — Capizzi Umberto Mario — Caccavale Luigi — Lodolo Bruno — Mazzenga Nicola Gaetano — Grimaldi Felice — Binelli Pietro — Padovan Giusto — Valente Giuseppe — Festa Giovanni — Anzini Giuseppe — Proia Angelo — Duchetti Memmo — Celotti Pietro — Rolandi Bruno — Iacono Gerardo — Amato Giuseppe Antonio — Acquaroni Mario — Trillini Amilcare — Ciotta Giuseppe — Fattori Eraldo — Rampa Angelo — Golzio Giovanni — Traina Luigi — Camerlengo Guido — Guerra Francesco — Longo Giovanni — Amato Saverio — Croce Riccardo — Crimi Giuseppe — D'Amelio Camillo — De Re Angelo — Gioia Franco — De Paulis Ferdinando — Ferrero Giocondo — Casanovi Osvaldo — De Nicola Vincenzo — Sartori Luigi — Di Paola Raffaele — Senatore Rosario — Brandi Angelo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 16 luglio 1915, in L. 110,65.

MINISTERO DEL TESORO
e
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 15 luglio 1915 da valere per il giorno 16 luglio 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	108.81	109.16
Londra	29.21	29.31
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	113.51	114.01
New York	6.12	6.16
Buenos Ayres	2.47	2.50
Cambio dell'oro	110.40	110.90

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 16 luglio 1915:

Franchi	108.98 1/2
Lire sterline	29.26
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	113.76
Dollari	6.14
Pesos carta	2.48 1/2
Lire oro	110.65

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 15 luglio 1915:

Nell'Alto Cadore dove la nostra azione offensiva si va sviluppando metodicamente, continua con efficacia di risultati il tiro di

demolizione contro le opere nemiche di Platzeiese e di Landro. Una batteria sul Rautkofl a est di Landro fu parzialmente smontata. Ricognizioni di fanteria spinte fino al Seikolf e alla cresta del Durgstall alla testata del vallone di Sexten vi ebbero scontri con l'avversario con risultato a noi favorevole. Nella zona di Falzarego un reparto di fanteria inerpicatosi per un canalone ritenuto inaccessibile, riusciva ad occupare di sorpresa la cima di Falzarego. Nella notte sul 14, contrattaccato dal nemico, lo respingeva infliggendogli gravi perdite.

Lungo tutta la rimanente fronte la situazione è immutata.

Cadorna.

Settori esteri.

Neppure oggi sono segnalati avvenimenti importanti nel settore orientale.

Qualche attacco tedesco e austro-tedesco sulla Pissa e sul Volieza è stato respinto facilmente dai russi il 13 corrente.

Un comunicato ufficiale da Pietrogrado confessa, però, che sul Narew e fra l'Orjitz e la Lydynia il nemico si è mostrato dal 12 al 14 abbastanza attivo e che ha potuto giovarsi con successo delle importanti forze riunite in quei punti del settore.

Anche nel settore occidentale non si hanno a registrare combattimenti risolutivi, ma solamente piccoli scontri, per lo più a colpi di bombe e di petardi, riusciti in gran parte favorevoli ai francesi.

Se non risolutivi, importanti almeno dal lato strategico, sono stati gli assalti degli anglo-francesi alle trincee turche della penisola di Gallipoli fra il 12 e il 13 corrente: assalti che hanno permesso loro di guadagnare alcune opere di prima linea e di fare diverse centinaia di prigionieri.

Migliori informazioni sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 15. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

La sera del 12 corrente il nemico ha passato il Narew. In direzione di Lomja il nemico, la sera del 12 ed il giorno successivo, si è limitato a sviluppare un violento fuoco di artiglieria. Sulla destra della Pissa il 13 corrente il nemico si è impadronito delle nostre trincee su un fronte di due verste, ma ne è stato sloggiato da un contrattacco.

Sulle due sponde della Chanva combattimento accanito.

Forze importanti nemiche avanzano nel settore fra i fiumi Orjitz e Lydynia. Le nostre truppe senza impegnare qui un combattimento definitivo si sono ritirate nella notte sul 14 sulla seconda linea di posizioni.

Sulla sinistra della Vistola nessun cambiamento. Il nostro esercito che sostenne il combattimento presso Vilkolaz fece prigionieri durante la settimana dal 4 all'11 corrente, secondo calcoli esatti, 297 ufficiali e 22.464 soldati.

In direzione di Kholm vi sono stati combattimenti sul fiume Volieza, ove nella notte sul 13 corrente abbiamo fatto oltre 15 prigionieri.

Sugli altri fronti il consueto fuoco di fucileria.

Parigi, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Notte abbastanza movimentata. Nella regione a nord di Arras, a sud del castello di Carleul, ci siamo impadroniti di una linea di trincee tedesche.

Intorno a Neuville Saint Vaast e nel « Labirinto » combattimenti con granate.

Nell'Argonne la lotta si è circoscritta nella regione situata ad ovest della foresta ove avevamo ieri progredito. A nord della strada di Savon, dopo una serie di contrattacchi, i tedeschi sono riusciti a prender piede nel bosco di Beaurain. Nel resto di questo settore la situazione non è modificata.

Tra Fay-en-Haye e il Bois-le-Prêtre il nemico, che aveva tentato di uscire dalle sue trincee, è stato immediatamente arrestato dai nostri tiri di sbarramento e dai nostri fuochi di fanteria.

Parigi, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Giornata relativamente calma. Nell'Argonne lotta a colpi di bombe e di petardi. Nella regione di Marie Therèse due attacchi tedeschi contro la Haute Chevauchée e contro Boureuilles sono stati respinti.

Niente da segnalare sul rimanente della fronte eccetto alcune azioni di artiglieria specialmente nella regione a nord di Arras, nel settore Quennevières e sulla riva destra dell'Aisne presso Troyon, sugli Hauts de Meuse attorno alla trincea di Calonne e nei Vosgi presso Wissembach.

Basilea, 15. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Sulla fronte dei Dardanelli nella notte dal 12 al 13 un nostro distaccamento di ricognizione catturò presso Ariburnu verso la nostra ala destra una cassa di granate a mano. Noi respingemmo il nemico che cercava su questo punto di avvicinarsi alle nostre trincee. All'ala sinistra il nemico temendo una sorpresa lanciò tutta la notte razzi luminosi e continuò per molto tempo un fuoco di fanteria senza obbiettivo

Presso Sedulbahr su tutta la fronte la mattina del 13 debole duello di artiglieria.

Nel pomeriggio, dopo una violenta preparazione con l'artiglieria, il nemico attaccò ripetutamente la nostra ala destra ma fu respinto dai nostri contrattacchi. In questo fatto le nostre batterie dell'Anatolia presero parte efficace ai combattimenti del 12 e del 13 presso Sedulbahr.

Due cacciatorpediniere nemiche che si trovavano nelle acque di Kerevisdere e bombardavano la nostra ala sinistra dovettero fuggire nello Stretto sotto un fuoco efficace delle nostre batterie. Una torpediniera nemica che incrociava abitualmente nel golfo di Saros si avvicinò ieri alla riva ma fu colpita da due granate.

Sulla fronte di Irak le nostre truppe respinsero il 10 e l'11 corrente un canotto automobile nemico che tentava di avvinarsi ad uno stagno ad ovest di Korna sull'Eufrate. Il nemico che voleva intraprendere su questo punto un attacco per terra appoggiato dalle cannoniere fu respinto con violenti contrattacchi.

Le perdite provate dal nemico in questi combattimenti debbono essere gravissime.

Nulla di importante sulle altre fronti.

Parigi, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nei Dardanelli il 12 e il 13 luglio il corpo di spedizione d'Oriente e l'ala destra delle truppe britanniche hanno attaccato le truppe turche e si sono impadroniti di parecchie linee. Le opere di prima linea sono state tolte su tutta la fronte la mattina del 12 e quella della seconda al tramonto mediante una magnifica carica degli zuavi e dei legionari.

All'indomani nuovi progressi su parecchi punti ed occupazione della bassa valle di Kereves. Abbiamo fatto oltre 200 prigionieri e gli inglesi ne hanno fatti 150.

Il nemico sorpreso frequentemente in formazioni dense dal fuoco d'artiglieria ha avuto perdite estremamente gravi. La marina ha efficacemente cooperato alle operazioni tirando su Achi Baba e sulla costa d'Asia.

Londra, 15 (Ufficiale). — Ai Dardanelli, all'alba del 12 corrente le truppe britanniche alla destra e al centro destro attaccarono, e, colla cooperazione delle truppe francesi, dopo un violento combattimento, durato tutta la giornata, presero due linee di forti trincee turche, tenacemente difese, situate di fronte a loro. L'avanzata è stata di una profondità variante da 200 a 400 yards.

Durante una seconda fase delle operazioni gli alleati attaccarono la sezione destra delle linee nemiche, e, dopo un bombardamento, si impadronirono facilmente della prima linea di trincee, come nella prima fase.

Gli alleati si impadronirono, in seguito, della seconda linea di trincee, facendo 80 prigionieri, ed, al cader della notte, tale linea fu consolidata.

In questa parte del campo delle operazioni avanzammo di circa 400 yards dalla nostra posizione primitiva.

Durante la notte dal 12 al 13 gli alleati respinsero due contrattacchi, ma essendosi gli inglesi troppo avanzati nelle tenebre, i turchi, attaccando con bombe, riuscirono a riprendere parte delle trincee.

Siccome la loro posizione metteva in pericolo il rimanente della linea, una brigata della divisione navale britannica, sostenuta dall'artiglieria francese e col concorso di batterie da 75, attaccò e riprese le trincee.

Nel frattempo la estrema destra francese si spinse fino al punto in cui Kareves Dere si getta nel mare, e mantenne facilmente la posizione durante la notte dal 13 al 14. Come nella notte precedente i turchi contrattaccarono senza successo.

Eccetto una piccola parte di trincee di 300 yards circa, restata in mano dei turchi, queste operazioni raggiunsero completamente il risultato cui si mirava.

Il totale dei prigionieri turchi rimasti nelle nostre mani è di 422, di cui 200 fatti dai francesi durante il primo attacco.

DALLA LIBIA

Tripoli, 15. — Oggi nel pomeriggio è giunto il generale Ameglio ed ha subito assunto il governo della colonia.

Al suo arrivo erano presenti tutte le autorità; e la popolazione gli fece una entusiastica dimostrazione.

CRONACA ITALIANA

S. E. Salandra. — Iersera, alle 21, è partito da Roma per il Comando supremo S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, Salandra, accompagnato dal direttore generale della sanità pubblica, comm. Lutrario, e dal segretario particolare, avv. D'Atri.

Erano a salutarlo alla stazione S. E. il ministro delle poste, Riccio, S. E. il sottosegretario di Stato all'interno, Celesia di Vegliasco, gli onorevoli deputati Fera, Mazzolani, Miari, l'on. Ciraolo e il prosindaco di Roma, com. Apolloni.

Si trovavano alla stazione ad ossequiare S. E. Salandra il capo di Gabinetto della presidenza, comm. Zammarano, il capo di Gabinetto dell'interno, comm. Scelsi, il direttore generale della pubblica sicurezza, comm. Vigliani, il prefetto, comm. Aphel, il questore, comm. Castaldi, il capo dell'Ufficio stampa, comm. Baldassarre, e il capo di Gabinetto del ministro delle poste, comm. Serra-Caracciolo.

Il prestito nazionale. — Fra le più rilevanti sottoscrizioni compiutesi a Torino per il prestito nazionale si notano quella della Società di automobili « Spa » per 500.000 lire, della Società cartiere italiane per 250.000 lire, della ditta Cesare Corinaldi per 150.000 lire e di molte altre ditte e privati per 100.000 lire.

*** A Genova gli sportelli degli Istituti di credito sono affollatissimi.

Fra le sottoscrizioni di ieri sono notevoli le seguenti:

Fratelli Zino mezzo milione — Società assicurazioni Italia lire 350.000 — De Gregori e Gennaro, marchese Vincenzo Serra 300.000 lire ciascuno — Fratelli Bosano, fratelli Bianchi, Migone Agostino 200.000 lire ciascuno — Lazzaro Canessa 190.000 lire — Gustavo Ragnoli, Emanuele Accame 150.000 lire ciascuno — Gaetano Costa 145.000 lire — Fratelli Bozzo Vacuum Oil Company 130.000 ciascuno — Rasete Stefano 120.000 lire — Fratelli Beraldo 115 000 lire — Paolo Viale, senatore Rolandi Ricci, Trams elettrici, Luigi Profumo, Viale Enrico, Chiama e Da Nove, Sindacato marittimo italiano: A. Oggero, G. B. Viale, Mariano Maresca 100.000 lire ciascuno.

Seguono numerose altre sottoscrizioni per cifre da 95 a 50.000 lire, le quali ultime ascendono ad una trentina. Le sottoscrizioni minori di piccoli borghesi, esercenti, impiegati, ecc. sono innumerevoli.

Partenza di volontari. — Ieri sono partiti da Roma per il fronte i volontari romani. Una folla di parecchie migliaia di persone li accompagnò per tutto il percorso dalla caserma alla stazione fra continue acclamazioni.

Lungo il Corso vennero gettati fiori sui partenti.

Alla stazione molti volontari sotto la giubba facevano vedere la camicia rossa.

Il treno, tutto imbandierato, è partito alle ore 10 fra calorosi applausi.

Distretto militare. — Gli esami di cultura generale per gli aspiranti a sotto tenente della territoriale avranno luogo il 20 corrente, alle 7, nella caserma « Goffredo Mameli ».

Gli esami di equitazione invece avranno luogo domani nella sede del reggimento Piemonte Reale.

Per i richiamati alle armi. — Il Ministero della guerra comunica:

Per disposizione di regolamento, notificata mediante i manifesti di chiamata, i sottufficiali e i militari di truppa che si presentano alle armi sono autorizzati a conservare oggetti di corredo di loro proprietà privata, in luogo di corrispondenti oggetti militari, purchè siano in condizioni da poter prestare buon servizio, con diritto a riceverne un adeguato compenso in danaro.

Si consiglia ogni buon cittadino di presentarsi alle armi con un paio di calzature di marcia (stivaletti allacciati, con gambaletto, usualmente chiamati scarpe alpine) munite di chiodatura; ne ritrarrà il vantaggio di calzare scarpe già bene adattate al piede, ed agevolerà in pari tempo le operazioni di vestizione presso i depositi rendendole più speditive.

Si consiglia inoltre di presentarsi con un farsetto a maglia di lana pesante, con una correggia da pantaloni e con oggetti di biancheria in buone condizioni.

L'ammontare del compenso in danaro sarà subito pagato, in misura corrispondente allo stato d'uso dell'oggetto. Per oggetti in ottime condizioni saranno corrisposti i seguenti compensi:

Per un paio di calzature di marcia L. 16,50.
Per un farsetto a maglia di lana L. 5.
Per ciascuna camicia di tela L. 2.
Per ciascuna camicia di flanella L. 6.
Per ciascun paio di mutande di tela L. 2.
Per ciascun paio di mutande di lana L. 4.
Per ciascun paio di calze di cotone L. 0,30.
Per ciascun paio di calze di lana L. 1,50.
Per ciascun fazzoletto L. 0,20.
Per una correggia da pantaloni L. 0,80.

Necrologio. — Una esistenza preziosa ed amata, il nome della quale è strettamente legato all'azione per la patria e agli studi che la onorano, si è spenta con quella di Raffaello Giovagnoli.

Nato da famiglia di patriotti originaria di Monterotondo, il Giovagnoli fin dalla prima giovinezza fu continuatore dell'esempio paterno, e battè per amor di patria la via dell'esilio, partecipando alle campagne di guerra per l'unità e la libertà d'Italia. Combattè a Castelfidardo, Ancona, Macerata, Gaeta e Custoza.

Nella campagna garibaldina del 1867, per la liberazione di Roma, aveva accanto a sè tre suoi fratelli, uno dei quali - Fabio - cadde sotto il piombo dei mercenarî pontifici.

Splendido e colto ingegno, Raffaello Giovagnoli, dopo alcuni anni di carriera militare, si dedicò all'insegnamento e coperse la cattedra di storia all'Istituto superiore di magistero femminile, di Roma, di cui ultimamente era a capo, essendo succeduto nella carica al compianto G. Aurelio Costanzo.

Scrittore fecondo, diede alla letteratura del suo paese e al giornalismo saggi splendidi della potenza e cultura del suo ingegno sia con romanzi a base storica sull'antica vita romana, sia in ricerche su periodi antichi e moderni.

Fu deputato al Parlamento per le legislature XV, XVI, XVII e XVIII in rappresentanza del collegio di Tivoli. Fu pure consigliere provinciale.

Roma prepara degne onoranze all'illustre suo figlio, del quale cosparge di fiori e di fronde d'alloro la lacrimata salma.

Per i nostri soldati. — Ieri, a Genova, alle ore 18, nel grande cortile d'onore dell'Università, adorno con fiori e trofei, è stata solennemente inaugurata la « Casa del soldato », organizzata dal Comitato « Pro Patria », presieduto dal senatore Maragliano, rettore dell'Università.

Vi intervennero le autorità civili e militari molte signore, qualche centinaio di ufficiali di tutte le armi e corpi, un migliaio di soldati, la musica della scuola « Redenzione ».

Parlarono acclamati il senatore Maragliano, il marchese Lamba Doria, il generale Sordi.

Le autorità visitarono le varie sale di lettura, di scrittura e di ricreazione, cui sono preposte signore e signorine del Comitato, mentre la musica suonava inni patriottici, tra grande entusiasmo.

Tiro a segno. — Domani, organizzata dalla Società di Roma, dalle ore 8 alle ore 12, al Poligono sociale della Farnesina avrà luogo una gara di tiro a segno (fucile mod. 1891) con una sezione riservata per gli esploratori, una particolare per le signore ed una libera a tutti a punti fissi.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LISBONA, 15. — Il ministro delle colonie ha comunicato alla Camera ed al Senato la vittoria delle truppe inglesi nel sud-ovest dell'Africa e la liberazione dei prigionieri portoghesi. Il ministro, compiacendosi di questi avvenimenti, ha rivolto un caloroso saluto all'Inghilterra, alleata del Portogallo.

I capi dei diversi partiti si sono associati alle parole del ministro.

PARIGI, 15. — I giornali ricevono da Washington: Il segretario del presidente della Confederazione ha ricevuto il seguente dispaccio da Wilson: « Dal momento dell'arrivo del testo ufficiale della nota tedesca sto esaminando attentamente l'affare. Mi tengo in comunicazione continua col segretario di Stato Lansing e con tutte le fonti che potrebbero chiarire la situazione. Appena Lansing ed io avremo completamente considerata la situazione, io farò ritorno a Washington per sentire il parere dei miei consiglieri intimi. Il Gabinetto allora sarà convocato per compilare, appena sarà possibile, la comunicazione che farà conoscere gli intendimenti degli Stati Uniti ».

PIETROGRADO, 15. — Si annunzia ufficialmente il divieto del ministro delle finanze di esportare oro. Eccezioni potranno essere fatte a favore dei sudditi delle potenze alleate o neutrali.

L'AJA, 15. — Luigi Regout, nominato ministro d'Olanda presso la Santa Sede, assumerà le sue funzioni entro il mese di agosto.

LONDRA, 15. — Il ministro degli affari esteri sir E. Grey ha ripreso le sue funzioni al Foreign Office.

LONDRA, 15. — *Camera dei comuni.* — Sir E. Grey, alzandosi al banco dei ministri per rispondere ad alcune interrogazioni, è stato oggetto di una fragorosa ovazione ed applausi.

Le acclamazioni echeggiano da ogni lato della Camera.

Sir E. Grey, vivamente commosso, esprime ringraziamenti per la calorosa accoglienza.

PARIGI, 15. — I giornali hanno da Ginevra:

Nella conferenza che riunì a Berlino i rappresentanti dei Comitati della Unione e dei Sindacati operai fu discussa la questione della disorganizzazione interna del partito socialista tedesco.

La riunione si pronunciò contro i dissidenti, biasimò i tentativi di fare agire gli operai contrariamente agli interessi della classe operaia e di indurli a commettere atti che potrebbero provocare una scissione e distruggere l'unità del partito.

La riunione censurò come nociva la propaganda dei malcontenti e si dichiarò consenziente con la decisione presa dalla maggioranza del partito del gruppo del Reichstag e dal Comitato direttivo la cui attitudine è la sola che possa servire agli interessi degli operai e dei sindacati.

La mozione votata aggiunge che le idee della minoranza socialista sono in opposizione con la ragione di essere dei sindacati e realizzarle sarebbe abbandonare tutto ciò che i sindacati crearono e verso cui tendono.

LONDRA, 15. — Camera dei Comuni. — Il primo ministro Asquith, rispondendo ad una interrogazione, dichiara che il Governo non può consentire a discutere l'opportunità di cominciare passi allo scopo di sapere quali condizioni di pace i Governi nemici sarebbero pronti ad accettare.

CALAIS, 15. — La barca da pesca *Nieuport* ha urtato al largo di Calais una mina galleggiante ed è affondata. L'equipaggio, composto di sei uomini, è annegato.

ROMA, 15. — La Legazione Reale di Grecia smentisce nel modo più categorico la notizia diffusa da Copenaghen, secondo la quale alcuni sottomarini tedeschi si approvvigionerebbero di petrolio all'Achilleion, a Corfù.

Il Governo greco è in grado di accertare che nessun fatto è stato scoperto, che provi l'esistenza di un deposito di petrolio o la presenza di sottomarini a Corfù.

Si era recentemente menato gran rumore intorno all'apparizione di uno scafandro nella baia di Paleocastrizza, a Corfù, e si era preteso che tale scafandro lavorasse al collocamento di un deposito di petrolio nel fondo del mare. Ma l'inchiesta, a cui si procedette immediatamente, stabilì invece che esso lavorava a raccogliere i resti di una nave inglese, che due anni fa affondò colà. Tutti questi fatti sono del resto a conoscenza delle Legazioni dell'Intesa ad Atene.

LONDRA, 16. — *Camera dei lordi.* — Lord Crews, tra gli applausi, presenta una mozione nella quale si esprimono felicitazioni per le operazioni nell'Africa sud-occidentale tedesca, mozione analoga a quella presentata da Asquith alla Camera dei comuni

Crewe dice: Durante alcuni mesi vedemmo il generale Botha, primo ministro dell'Africa meridionale, prendere ancora una volta le armi, ma per una causa totalmente diversa da quella per cui si distinse in passato.

Tutti ammiriamo il grande ingegno militare spiegato dal generale Botha.

Sappiamo per esperienza che egli è un comandante abile e generoso ed ora siamo lieti di annoverarlo fra i nostri e di meglio apprezzarne le qualità di gran generale.

Tengo inoltre a porre in evidenza le eminenti qualità di organizzatore dimostrate dal generale Smuts nelle funzioni di capo di stato maggiore. D'altra parte il Governo dell'Unione sud-africana ricevette nel suo compito non soltanto l'appoggio di tutti gl'inglesi che abitano nell'Africa del sud, ma anche quello della maggioranza della popolazione boera la quale ha accettato molto lealmente un Governo indipendente e può essere testimone del modo brutale col quale i tedeschi operarono la conquista dell'Africa sud-occidentale, modo che non potè non produrre una grande impressione sulla popolazione.

Crewe così conclude:

Possiamo dire insomma che il Governo dell'Unione, generali, ufficiali e soldati contribuirono ad aggiungere un capitolo glorioso agli annali della guerra mondiale.

La mozione viene approvata all'unanimità.

LONDRA, 16. — Robert Rosenthal è stato condannato a morte il giorno 6 corrente per spionaggio.

L'esecuzione è avvenuta stamane.

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*